

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI FONDI DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ,
PER I COMPENSI AGGIUNTIVI LEGATI ALL'ACQUISIZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI E
PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA**

(emanato con d.r. n. 183 del 3 aprile 2024 e modificato con d.r. n. 7 del 9 gennaio 2025)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di utilizzo dei fondi previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di premialità, compensi aggiuntivi¹ e valorizzazione dei risultati della ricerca².
2. L'attribuzione di emolumenti o compensi per il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo prevista per le attività in conto terzi, per i corsi master, di perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente, è disciplinata dall'apposita e specifica regolamentazione adottata in materia dall'Università³.

TITOLO I

FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il fondo di Ateneo per la premialità⁴ si compone di due sezioni:
 - a) il fondo per la premialità delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori in senso stretto (fondo A);
 - b) il fondo per l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore e al personale tecnico amministrativo che ha contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati (fondo B).
2. Le beneficiarie e i beneficiari degli incentivi e dei compensi oggetto del presente Titolo sono le professoresse, i professori, le ricercatrici, i ricercatori e il personale tecnico amministrativo dell'Università con impegno orario lavorativo superiore al 50% dell'orario settimanale previsto dal CCNL.

Art. 3

Costituzione del fondo per la premialità delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori in senso stretto

1. La consistenza del fondo per la premialità delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori in senso stretto (fondo A) è determinata, periodicamente, con decreto del Direttore generale sulla base delle risorse effettivamente incassate dall'Università.
2. Il fondo A è costituito a valere sulle seguenti risorse:
 - a) risorse provenienti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali al personale docente e ricercatore⁵;

¹ articolo 9 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

² articolo 9 comma 1-bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240; decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 settembre 2023.

³ regolamenti emanati con d.r. n. 263 del 18 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni (commesse conto terzi) e con d.r. n. 137 del 8 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni (corsi master, di perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e continua).

⁴ articolo 9 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁵ articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

- b) risorse assegnate dal Ministero dell'università e della ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli atenei⁶;
- c) risorse provenienti dai recuperi dei compensi per incarichi esterni svolti dal personale docente e ricercatore in difetto della preventiva autorizzazione dell'Università⁷;
- d) altre risorse esterne destinate alla predetta finalità dalla legge, dai regolamenti dell'Università o dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con esclusione di quelle genericamente riferibili al fondo di finanziamento ordinario o alla contribuzione studentesca.

Art. 4

Utilizzo del fondo per la premialità delle professoressa e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori in senso stretto

1. Il fondo per la premialità delle professoressa e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori in senso stretto (fondo A) è finalizzato ad attribuire somme a titolo di quota premiale in favore delle professoressa e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori in relazione ai risultati conseguiti negli ambiti di valutazione previsti nel modello di misurazione delle attività del personale docente e ricercatore approvato dai competenti organi dell'Università.
2. Le risorse confluite nel fondo A sono oggetto di ripartizione con decreto del Rettore, sulla base dei risultati derivanti dall'applicazione del modello di cui al comma precedente, qualora il fondo raggiunga una consistenza pari o superiore all'importo di euro 10.000,00.
3. L'Università si riserva di procedere alla ripartizione oggetto del presente articolo successivamente all'attribuzione, a valere sul medesimo fondo, di quote premiali in favore delle titolari e dei titolari di ruoli istituzionali o gestionali, oggetto di specifico incarico, quali individuati dal Consiglio di amministrazione⁸.

Art. 5

Costituzione del fondo per l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore e al personale tecnico amministrativo che ha contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati

1. La consistenza del fondo per l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore e al personale tecnico amministrativo che ha contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati (fondo B) è determinata, periodicamente, ai sensi dell'articolo 3 comma 1.
2. Il fondo B è costituito sulla base delle risorse provenienti dalle iniziative e dai progetti collegati a finanziamenti esterni acquisiti dalle strutture dell'Università, approvati dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione, la quale deve indicare le strutture deputate all'attuazione dell'iniziativa o del progetto, il piano economico-finanziario e il piano di ripartizione dei compensi aggiuntivi, quali elaborati dal coordinatore dell'iniziativa o del progetto.
3. I criteri di ripartizione dei compensi sono ispirati al riconoscimento dell'impegno richiesto al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo coinvolto.
4. Qualora la disciplina di settore consenta la destinazione di fondi per l'incentivazione del personale dell'Università nell'esclusiva ipotesi di economie derivanti dalla realizzazione del progetto, si procede ai sensi del successivo articolo 6 comma 10.
5. I finanziamenti acquisiti possono essere inseriti nel fondo B salvo che la committente o il committente del progetto o la specifica disciplina dello stesso non lo escludano espressamente.

⁶ articolo 9 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁷ articolo 53 comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

⁸ articolo 52 comma 2 dello Statuto di autonomia.

6. Fatta salva l'ipotesi in cui la specifica iniziativa o il singolo progetto non indichi una misura superiore, la quota da destinare ai compensi aggiuntivi in favore del personale dell'Università non può eccedere il 50% del finanziamento complessivo oggetto di acquisizione.

Art. 6

Utilizzo del fondo per l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore e al personale tecnico amministrativo che ha contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati

1. Le risorse confluite nel fondo B sono attribuite alle professoresse ed ai professori, alle ricercatrici ed ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 comma 6, sulla base della ripartizione di dettaglio predisposta dalla coordinatrice o dal coordinatore dell'iniziativa o del progetto al completamento delle singole fasi delle attività, previo incasso delle relative somme.

2. La ripartizione di cui al comma precedente è sottoscritta, quale attestazione di verifica della sussistenza dei presupposti necessari per l'erogazione delle somme, dalla Responsabile o dal Responsabile amministrativo della struttura cui è assegnata la gestione del finanziamento.

3. La suddivisione dei compensi è effettuata a seguito della verifica delle attività svolte e può determinare, al termine delle stesse e sulla base dell'effettivo contributo apportato dai singoli partecipanti, motivati scostamenti rispetto al piano approvato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2.

4. La ripartizione dei compensi in favore delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori è subordinata a specifica rendicontazione, tenendo conto di compensi orari stabiliti dal Consiglio di amministrazione in relazione al singolo progetto, compresi tra un minimo di euro 80,00 e un massimo di euro 120,00 al lordo degli oneri a carico dell'ente, in ragione della natura e della qualità delle prestazioni.

5. La ripartizione dei compensi in favore del personale tecnico amministrativo è subordinata alla verifica dell'avvenuto svolgimento di ore di lavoro straordinario a copertura di almeno il 50% del monte ore totale, tenendo conto di compensi orari stabiliti dal Consiglio di amministrazione in relazione al singolo progetto, comprese tra un minimo di euro 60,00 e un massimo di euro 80,00 al lordo degli oneri a carico dell'ente, in ragione della natura e della qualità delle prestazioni.

6. Nell'ipotesi di iniziative e progetti collegati a finanziamenti acquisiti a seguito della partecipazione a bandi competitivi, internazionali, nazionali o locali, i compensi di cui ai commi 4 e 5 sono maggiorati del 50%.

7. In relazione al personale tecnico amministrativo destinatario dei compensi di cui al presente articolo, in nessun caso le ore di lavoro straordinario utilizzate per le attività di realizzazione dei progetti potranno essere oggetto di ulteriore liquidazione, né generare riposi compensativi.

8. Il piano economico-finanziario e il piano di ripartizione dei compensi di ciascuna iniziativa o progetto devono includere:

- a) l'indicazione di una somma, pari al 20% dell'ammontare complessivo dei compensi, in favore di tutto il restante personale tecnico amministrativo dell'Università che, seppure non coinvolto direttamente nelle attività di acquisizione e di gestione dei finanziamenti, contribuisce attraverso la propria ordinaria attività di lavoro a creare le condizioni per il conseguimento dei finanziamenti stessi; le somme di cui al periodo precedente sono attribuite annualmente tenendo conto dei criteri adottati nel sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato dall'Università per la distribuzione della quota del trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo collegata alla *performance* individuale;

b) l'indicazione di una somma, pari al 2% dell'ammontare complessivo dei compensi, in favore del personale tecnico amministrativo dell'Università che, seppure non coinvolto direttamente nelle attività di acquisizione e di gestione dei finanziamenti, contribuisce, attraverso un'attività di lavoro esercitata su progetti specifici trasversali individuati dal Direttore generale, a creare le condizioni per il conseguimento dei finanziamenti stessi.

9. Il personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nella realizzazione delle iniziative o dei progetti partecipa alla distribuzione dei compensi di cui al comma precedente nell'esclusiva ipotesi in cui dalla stessa risulti un compenso individuale superiore, fino a concorrenza di tale importo.

10. Nelle ipotesi in cui, al termine dell'iniziativa o del progetto, residuino risorse, su proposta della coordinatrice o del coordinatore le stesse possono essere destinate dal Consiglio di amministrazione a ricompensare il personale che ha contribuito all'acquisizione e alla gestione dei finanziamenti, con le medesime modalità e procedure di cui al presente articolo, ovvero a promuovere ulteriori azioni legate al progetto, ovvero a integrare i fondi di ricerca proprio e del gruppo di docenti e ricercatori partecipanti, ovvero a integrare il bilancio di Ateneo.

Art. 7 **Disposizioni comuni**

1. Gli emolumenti aggiuntivi corrisposti sulla base delle disposizioni del presente Titolo non possono superare il 50% della retribuzione tabellare annua di ciascuna o ciascun dipendente, calcolata al lordo del percipiente.

2. I compensi di cui al presente Titolo seguono la normativa fiscale, previdenziale e assistenziale vigente relativa ai redditi da lavoro dipendente.

TITOLO II **FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA**

Art. 8 **Ambito di applicazione**

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di costituzione del fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca e i criteri da applicare per la corresponsione di compensi aggiuntivi, oltre al trattamento economico individuale, in favore delle professoressa e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori, anche a tempo determinato, tenendo conto dell'impegno profuso per l'elaborazione e la realizzazione degli interventi proposti e finanziati per la valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività⁹.

Art. 9 **Costituzione del fondo**

1. Il fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca è costituito con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione¹⁰.

2. Il fondo è costituito annualmente, con deliberazione del Consiglio di amministrazione la quale individua puntualmente i progetti di ricerca di cui al comma precedente in apposito elenco

⁹ articolo 9 comma 1-bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240; decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 settembre 2023.

¹⁰ articolo 9 comma 1-bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

specificamente riportato negli atti di programmazione e di bilancio, con indicazione delle somme effettivamente da accertare e incassare.

Art. 10

Attribuzione dei compensi aggiuntivi

1. Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, individua previamente il personale docente e ricercatore coinvolto nel progetto e la responsabile o il responsabile scientifico dello stesso, cui è assegnata la responsabilità di proporre l'attribuzione dei compensi aggiuntivi.
2. I compensi aggiuntivi sono riconosciuti, in conseguenza della riscossione dei relativi finanziamenti e nel rispetto delle regole dei progetti, con specifico riguardo ai costi ammessi al finanziamento, in ragione di una dettagliata relazione della responsabile o del responsabile scientifico che renda conto dell'impegno individuale dedicato al progetto, del grado di responsabilità e dell'inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno dell'Università, del numero di partner aderenti al progetto, della sua dimensione finanziaria per la parte di competenza dell'Università, della complessità e strategicità dei progetti rispetto alla programmazione annuale e triennale dell'Università; la relazione deve indicare l'esistenza di eventuali cause ostative all'erogazione del compenso nei confronti delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori coinvolti nel progetto.
3. I compensi aggiuntivi dovranno essere coerenti con quanto previsto nei *consortium agreements*, o in atti simili, sottoscritti in sede di accettazione del finanziamento¹¹.
4. La durata della corresponsione dei compensi aggiuntivi è limitata al periodo di svolgimento del progetto di riferimento¹².
5. I compensi aggiuntivi effettivamente erogati nel corso dell'esercizio di competenza per le finalità di cui al presente Titolo non possono essere superiori al 30% del trattamento economico individuale calcolato su base annuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca¹³.
6. Sono fatti salvi eventuali trattamenti migliorativi, ivi compresi quelli derivanti dagli istituti e dalle misure finalizzate all'attrazione in Italia delle ricercatrici e dei ricercatori di eccellenza¹⁴.
7. Nel termine di sei mesi dall'avvenuta liquidazione, l'Università può richiedere la restituzione di eventuali importi corrisposti e non dovuti, mediante trattenuta in un'unica soluzione sulle competenze stipendiali mensili; su richiesta dell'interessata o dell'interessato, l'Università può valutare la possibilità di una rateizzazione del debito, stabilendone la misura e il periodo di frazionamento in ragione dell'entità della somma e delle motivazioni prodotte.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 si applicano con riferimento alle iniziative e ai progetti il cui piano economico-finanziario sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione successivamente al 1° gennaio 2024, fatta salva ogni nuova determinazione dell'organo in ordine alle economie realizzate su piani economico-finanziari approvati precedentemente alla suddetta data, ovvero a

¹¹ articolo 2 punto 3. del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 settembre 2023.

¹² articolo 1 punto 3. lettera e) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 settembre 2023.

¹³ articolo 2 punto 2. del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 settembre 2023.

¹⁴ articolo 2 punto 4. del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 settembre 2023.

modifiche del piano economico-finanziario, approvato precedentemente alla suddetta data, ma relativo a progetti ancora in essere.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia; si applicano altresì i principi generali in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e delle università.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente "Regolamento per la disciplina dei fondi di Ateneo per la premialità delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori e per i compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici o privati" emanato con decreto del Rettore n. 261 del 3 agosto 2018 e modificato con decreto del Rettore n. 565 del 21 dicembre 2021.